

**Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche**

N. 729-25322/2017  
(numero - protocollo/anno)

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Scaricatore di piena delle acque reflue urbane.

IMPRESA: SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO – SMAT S.p.A.  
SEDE LEGALE: CORSO XI FEBBRAIO, 14 10152 - TORINO  
SEDE OPERATIVA: N. 3 LOC. PEDAGGIO 10080 - CUORGNE' (TO)  
P.IVA: 07937540016 Pos.: 016954

**Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche**

**Premesso che:**

- l'impresa SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO - SMAT S.P.A. con sede legale nel Comune di Torino in C.so XI Febbraio n. 14, P.IVA 07937540016, ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Cuorgnè (Pratica n. 2017/375), l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per la sede operativa sita in Località Pedaggio nel Comune di Cuorgnè in relazione al solo seguente titolo abilitativo:

o autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane (scaricatore di piena) di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- lo SUAP di Cuorgnè ha trasmesso alla Città metropolitana di Torino la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 05/07/2017 (Ns. Prot. 81260);

- con nota datata 27/07/2017, Prot. 92470, la Città metropolitana di Torino ha comunicato allo SUAP di Cuorgnè l'esito positivo della verifica di conformità sull'istanza e l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'autorizzazione in oggetto;

- l'impresa SMAT S.p.A., nella sede operativa in questione, è gestore di uno scaricatore di piena delle rete fognaria di raccolta delle acque reflue urbane a servizio di un agglomerato del Comune di Cuorgnè con scarico in Torrente Orco;

**Valutato che** la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stata correttamente presentata e corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti

normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 59/2013;

**Considerato** che il manufatto di sfioro in argomento non è soggetto alle disposizioni in materia di V.I.A. e in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come tra l'altro dichiarato dal Gestore nell'istanza di A.U.A.;

**Preso atto che:**

- l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013 definisce autorità competente la Provincia, ora Città metropolitana, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;

- l'art. 2, comma 1, lettera c) definisce "soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale";

- l'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013 stabilisce che l'autorità competente promuove il coordinamento dei "soggetti competenti", che sono da considerarsi i soggetti che esercitano funzioni nelle materie che intervengono nel procedimento autorizzativo dei titoli sostituiti dall'A.U.A.;

- in attuazione del D.M. 08/05/2015 "Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale - A.U.A.", con il D.P.G.R. n. 5/R del 06/07/2015 è stato approvato il Regolamento Regionale recante "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale", con cui si è definito il modello unico regionale in formato digitale per la domanda di A.U.A. affermando il principio che la stessa debba essere presentata con modalità esclusivamente telematiche ed introducendo uno specifico modello per gli scarichi di acque reflue urbane;

**Considerato inoltre che:**

- lo scarico proveniente da un impianto di depurazione delle acque reflue urbane e gli scarichi degli scaricatori di piena a servizio della rete fognaria riconducibile al medesimo depuratore, possono considerarsi un unico sistema e pertanto possono essere autorizzati con un'A.U.A. relativa all'intero complesso oppure gli scarichi derivanti dalla rete fognaria (gli scaricatori di piena) possono essere autorizzati per raggruppamenti con atti successivi afferenti all'A.U.A. dell'intero complesso;

**Ritenuto:**

- che sulla base degli esiti dell'istruttoria condotta sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi previsti e che non sussistono vincoli ostativi per il rilascio, per la sede operativa in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013;

- di adottare l'A.U.A. relativamente all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane dello scaricatore di piena in Località Pedaggio nel Comune di Cuorgnè, nel punto individuato con il n. 3 - Pos. 016954 nel catasto scarichi di questa Amministrazione;

- che in relazione al fatto che gli sfioratori sono parte integrante di un sistema comprendente le condotte fognarie e l'impianto finale di depurazione a cui queste ultime si collegano, in funzione della necessità di semplificazione del procedimento, il presente potrà essere eventualmente inglobato nel provvedimento di A.U.A. del depuratore finale in cui recapitano le acque reflue non sfiorate;

**Visti:**

- la Legge Regionale 26 marzo 1990, n. 13 recante disposizioni in materia di scarichi civili e di pubbliche fognature;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;

- la D.C.P. n. 146279 dell' 11/02/2003 avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue previste dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i.";

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante "norme in materia ambientale";

- il Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731;

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la

semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

- la Circolare Regionale 1/AMB del 28/01/2014, avente per oggetto: Indicazioni applicative in merito al D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, recante: "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";

- la D.G.P. n. 943-50288 del 17/12/2013 avente ad oggetto: "Competenze in materia di Autorizzazione Unica Ambientale dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria e dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale. Approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze";

- il D.P.G.R. n. 5/R del 06/07/2015 con oggetto "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale";

- il P.P.G. di gestione economico finanziaria "Programma 74: promuovere e realizzare la qualità ambientale" ed il vigente PEG all'obiettivo codice LC3/2016/62/MA;

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con cui la Città metropolitana di Torino, dal 1 gennaio 2015, è subentrata alla Provincia di Torino per tutte le funzioni svolte da quest'ultima;

- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Visto l'articolo 48 dello Statuto.

#### **DETERMINA**

1) di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013 n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'Impresa **SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SMAT S.p.A.** nella persona del suo legale rappresentante, per la sede operativa sita in Località Pedaggio nel Comune di Cuorgnè, relativa allo scarico delle acque reflue urbane dello scaricatore di piena (scarico individuato con il n. 3 - Pos. 016954, nel catasto scarichi di questa

Amministrazione) per la durata di **anni quindici (15)**, a decorrere alla data di rilascio del provvedimento da parte dello SUAP, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di cui all'Allegato A alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il presente provvedimento:

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 59/2013, sostituisce esclusivamente il seguente titolo:

o autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque reflue urbane (scaricatore di piena) di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- con successivi atti, potrà essere eventualmente inglobato nel provvedimento di A.U.A. del depuratore finale in cui recapitano le acque reflue non sfiorate dal manufatto in questione;

3) di fare salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni;

4) di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, allo SUAP di Cuornè il quale rilascerà il provvedimento conclusivo.

Si rammenta che:

▪ la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in argomento e non sostituiti dalla medesima;

- deve essere sempre conservata presso il sito in oggetto (oppure presso l'Ufficio Tecnico del gestore), unitamente alla relazione tecnica, agli schemi funzionali e alle planimetrie presentate a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;

▪ la domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;

▪ il rilascio dell'A.U.A. da parte dello SUAP dovrà essere trasmesso in copia, per opportuna conoscenza e controllo, alla Città metropolitana di Torino - Servizio Risorse Idriche, all'ARPA, all'ASL competente ed alla Regione Piemonte Settore Opere Pubbliche;

- eventuali modifiche dell'attività o del manufatto potranno essere adottate solo nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013;
- in caso di variazione del regime societario l'Impresa dovrà richiedere la volturazione dell'autorizzazione;
- avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Torino, .....**18 SET, 2017**.....

Il Dirigente del Servizio  
Risorse Idriche  
*Dott. Guglielmo FILIPPINI*

*LF*

**ALLEGATO A – SCARICHI IDRICI**

**A.1 ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE:**

- l'impresa SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SMAT S.p.A. ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Cuorgnè l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013 n. 59, in relazione all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane in acque superficiali provenienti dallo scaricatore di piena n. 3 Località Pedaggio nel Comune di Cuorgnè;

- alla SMAT S.p.A. è stata rilasciata, con Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 489-22550 del 02/07/2014 l'autorizzazione allo scarico di durata quadriennale in corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane nel Comune di Cuorgnè e proveniente dallo scaricatore di piena n. 3 Località Pedaggio recapitante in Torrente Orco;

- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" all'art. 101, commi 1 e 2, prevede che tutti gli scarichi debbano essere disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e che a tale fine le regioni possano definire i valori limite di emissione degli stessi;

- sino alla data di emanazione delle determinazioni regionali di cui all'art. 101, i titolari degli scarichi esistenti sono comunque tenuti ad osservare le norme tecniche e le prescrizioni già stabilite dalle regioni, che sono da riferirsi, in Piemonte, ai limiti previsti dalla L.R. 13/90;

- ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/90 lo sfioro deve avere inizio quando la portata della condotta a cui è asservito il manufatto supera di cinque volte la portata media giornaliera in tempo secco;

- l'art. 32 delle Norme di Piano del PTA recita che, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 13/90, gli scaricatori di piena delle acque miste delle reti fognarie unitarie devono essere adeguati funzionalmente al fine di conseguire una significativa riduzione del carico inquinante;

- la documentazione agli atti e quella presentata dalla Società istante nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio dell'A.U.A. risulta completa di tutti gli elementi richiesti dal Regolamento Provinciale per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue previste dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06;

- il corpo recettore dello scarico in argomento è ricompreso nel bacino idrografico AI14 - Orco, così come individuato dal Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.);

- il P.T.A., al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, ha previsto per il bacino dell'Orco interventi di infrastrutturazione del sistema idrico integrato;

- la SMAT S.p.A., nella citata istanza, dichiara che nulla è variato in merito agli intendimenti tecnici gestionali che hanno determinato il rilascio del precedente provvedimento autorizzativo;

- dalla documentazione agli atti risulta che lo scaricatore di piena con scarico nel punto n. 3 Località Pedaggio nel Comune di Cuorgnè, è dimensionato in modo da attivarsi quando la portata supera di cinque volte la portata media in tempo secco della rete fognaria a cui è asservito.

## **A.2 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO**

- D.G.P. n. 1325-44941 del 07/12/2010 con la quale si determina la tariffa relativa ai procedimenti amministrativi relativi agli scarichi idrici;

- l'importo totale della suddetta tariffa ammonta a Euro 75,00;

- la SMAT S.p.A. ha provveduto al pagamento della somma pari a Euro 75,00;

- D.C.P. n. 146279 dell'11/02/2003 avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico (D.Lgs. 152/99 e s.m.i.)";

- D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia ambientale";

- Legge Regionale 26/03/1990 n. 13 recante disposizioni in materia di scarichi civili e di pubbliche fognature;

- Legge Regionale 17/11/1993 n. 48 recante l'individuazione, ai sensi della Legge 08/06/1990 n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla Legge 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni;

- Legge 21/01/1994 n. 61 recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e l'istituzione dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente;

- la D.C.P. n. 146279 dell'11/02/2003 avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico (D.Lgs. 152/99 e s.m.i.)";

- Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), approvato con D.C.R. del 13/03/2007, n. 117-10731;

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;



- Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po.

### **A.3 SCARICO AUTORIZZATO CON IL PRESENTE ATTO**

Scarico finale n. 3 Località Pedaggio nel Comune di Cuorgnè, (individuato con il n. 3 - Pos. 016954, nel catasto scarichi di questa Amministrazione) indicato sulla cartografia allegata costituente parte integrante e sostanziale del presente (allegato A/1), costituito da acque reflue urbane provenienti dallo scaricatore di piena asservito alla rete fognaria pubblica e recapitante in acque superficiali (Torrente Orco).

### **A.4 PRESCRIZIONI**

1. di garantire che lo scarico dello scaricatore di piena si attivi solo quando la portata della condotta a cui è asservito sia superiore a cinque volte la portata media giornaliera in tempo secco (art. 6 della L.R. 13/90);
2. il rispetto degli intendimenti tecnici e gestionali dichiarati nella documentazione allegata all'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale trasmessa dallo SUAP di Cuorgnè, pervenuta a questa Amministrazione in data 05/07/2017 (Ns. Prot. 81260), nonché di tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente;
3. di attuare interventi periodici di manutenzione in funzione delle esigenze tecniche del manufatto per garantirne l'efficienza;
4. di garantire l'accessibilità dello scarico per il campionamento da parte dell'Autorità competente per il controllo, nei punti assunti per la misurazione, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso ai punti assunti per i campionamenti, sia in caso di pozzetto d'ispezione, sia in caso di stramazzo;
5. di inviare, in caso di modifica degli elementi di cui al precedente punto 2 e delle caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico autorizzato, quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013.

Si rammenta in ultimo che:

- in caso di inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente verranno applicate le sanzioni di legge e si procederà secondo quanto previsto dall'art. 130 del D.Lgs. n. 152/06;
- in caso di fine esercizio dello scarico, deve essere data comunicazione entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione;

- dovrà essere rinnovata, qualora necessario, l'autorizzazione in linea idraulica da parte gestore del corpo recettore dello scarico oggetto del presente provvedimento;
- il presente è adottato ai sensi del D.Lgs. 152/06 al fine di prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ed esula pertanto dalla compatibilità di tipo idraulico dell'intervento per quanto concerne il corpo idrico recettore.




Società Metropolitana Acque Torino

Comune di Cuorgnè (TO)


LOCALIZZAZIONE  
MANUFATTO DI SCARICO

Località: Pedaggio

- Scarico n. 3



Legenda:

 = scarico acque sfiorate nel torrente Orco

SCALA 1:10000

<p>Coordinate geografiche</p> <p><math>\varphi = 45^{\circ}23'35.94''</math> <math>\lambda = 7^{\circ}39'29.76''</math></p>	<p>SEZIONE CTR</p> <p>134040</p>	<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>E = 33394998 N = 5027632 Q = 371</p>
<p>Note:</p>		
<p>Data rilievo:</p>		